



ISTITUTO COMPRENSIVO "MADDALONI 1-VILLAGGIO"

Via Roma, 14- 81024 Maddaloni

Tel.0823-434138 fax.0823/408842

Cod.mecc.CEIC8AN00R

Peo:ceic8an00r@istruzione.it pec: ceic8an00r@pec.istruzione.it

Regolamento concernente

- Assenze e validità anno scolastico per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado - Deroghe al limite massimo ore di assenza
- Cause di motivata giustificazione delle assenze che consentono l'esclusione dei giorni di assenza dal conteggio che determina l'avvio delle procedure di segnalazione ai fini del monitoraggio della dispersione scolastica – Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Approvato con delibera n. 3 del C.I. del 6/03/2024

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 11, comma 1, del D.L.vo 59/04: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

Visto l'art. 2, comma 10, del DPR 122/09: "Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate";

Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

Visto l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 62/2017: "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione";

Vista la nota MIM Direzione Generale USR per la Campania prot. N. 4685 del 24-01-2024;

Visto il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023;

SENTITO il Collegio dei docenti

DELIBERA

Art. 1 Validità dell'anno scolastico

- 1) Gli alunni, come previsto dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio;
- 2) Per non rimanere escluso dallo scrutinio finale e per poter essere ammesso alla classe successiva o all'esame finale, lo studente deve aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ dei giorni o delle ore di tutto l'anno scolastico, cioè è ammesso il **25% di assenze sui 204 giorni di scuola** in tutto l'anno scolastico (che corrispondono a 51 giorni di assenza). Se il **limite di 51 giorni di assenza** viene superato, l'anno scolastico non sarà considerato valido e lo studente sarà escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo, a meno che non ci sia una documentazione seria e documentata in cui si dimostra che le assenze siano dovute a gravi motivi.

GIORNI/ORE DI LEZIONE ANNO SCOLASTICO	Limite minimo di frequenza $\frac{3}{4}$ dei giorni/ore di lezione	Limite massimo di assenza 25%
204 giorni	153 giorni di lezione	51 giorni di lezione
1224 ore di lezione	918 ore di lezione	306 ore di lezione

- 3) Per gli alunni diversamente abili o comunque portatori di disagi (BES) si farà riferimento a quanto stabilito dai rispettivi Piani personalizzati.

Art.2 Assenze

1) Sono computati come giorni e ore di assenza:

- ingresso in seconda ora;
- uscite anticipate;
- assenze per motivi di salute;
- assenze per motivi familiari;
- assenze collettive;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate.

2) Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc..);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna (Trinity, ECDL, ADVANCED ...); assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale, etc..);
- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Art.3 DEROGHE

Sulla base di quanto disposto dall'art.14, comma 7, del DPR122/2009 e dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 62/2017, è **possibile derogare ai limiti sopra riportati nei seguenti casi:**

- ❖ Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, debitamente documentate e/o attestate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da medico curante.
- ❖ Assenze per malattie debitamente documentate e/o attestate con certificato del medico curante.
- ❖ Assenze per terapie e/o cure programmate debitamente documentate e/o attestate.
- ❖ Assenze per altre malattie contagiose, debitamente certificate dall'autorità sanitaria competente e documentate alla scuola, che hanno previsto allontanamento dalla comunità scolastica, anche sancito dai servizi di medicina di comunità.
- ❖ Assenze per gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti, trasferimento della famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese di origine per motivi legali) debitamente documentate e/o attestate.
- ❖ Assenze documentabili dovute a comprovate situazioni di disagio familiare e/o socio – culturale (es. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale)
- ❖ Assenze per partecipazione a competizioni sportive musicali o coreutiche di alta rilevanza, comprovati da documentazione consegnata agli atti della Scuola;
- ❖ Assenze per motivi di culto.
- ❖ Per gli alunni diversamente abili o comunque portatori di disagi (BES), mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani personalizzati adeguatamente documentati e/o certificati dalle autorità sanitarie o dai servizi sociali o dalla famiglia

Tali deroghe sono possibili a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, in particolare nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di verifiche, o tenuto conto del percorso formativo (impegno, senso di responsabilità).

Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

GIORNI/ORE DI LEZIONE ANNO SCOLASTICO	Limite minimo di frequenza $\frac{3}{4}$ dei giorni/ore di lezione	Limite massimo di assenza 25%
204 giorni	153 giorni di lezione	51 giorni di lezione
1224 ore di lezione	918 ore di lezione	306 ore di lezione

Art.4 MANCATA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3 del presente Regolamento, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione. È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa e di informarne la Dirigente scolastica.

Art. 5 CAUSE DI MOTIVATA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE CHE CONSENTONO L'ESCLUSIONE DEI GIORNI DI ASSENZA DAL CONTEGGIO CHE DETERMINA L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sono cause di motivata giustificazione delle assenze che consentono l'esclusione dei giorni di assenza dal conteggio che determina l'avvio delle procedure di segnalazione ai fini del monitoraggio della dispersione scolastica :

- ❖ Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, debitamente documentate e/o attestate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da medico curante.
- ❖ Assenze per malattie debitamente documentate e/o attestate con certificato del medico curante.
- ❖ Assenze per terapie e/o cure programmate debitamente documentate e/o attestate.
- ❖ Assenze per altre malattie contagiose, debitamente certificate dall'autorità sanitaria competente e documentate alla scuola, che hanno previsto allontanamento dalla comunità scolastica, anche sancito dai servizi di medicina di comunità.
- ❖ Assenze per gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti, trasferimento della famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese di origine per motivi legali) debitamente documentate e/o attestate.
- ❖ Assenze documentabili dovute a comprovate situazioni di disagio familiare e/o socio – culturale (es. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale)
- ❖ Assenze per partecipazione a competizioni sportive musicali o coreutiche di alta rilevanza, comprovati da documentazione consegnata agli atti della Scuola;
- ❖ Assenze per motivi di culto.
- ❖ Per gli alunni diversamente abili o comunque portatori di disagi (BES), mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani personalizzati adeguatamente documentati e/o certificati dalle autorità sanitarie o dai servizi sociali o dalla famiglia

Art. 6 MODALITA' E TEMPISTICA PER LA PRODUZIONE DELLE GIUSTIFICHE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Al fine di poter usufruire delle deroghe o delle giustificazioni di cui agli articoli precedenti del presente regolamento si precisa che tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicate e debitamente documentate e/o certificate al rientro a scuola .

Tale documentazione deve essere fornita al docente coordinatore della classe e/o all'Ufficio di Segreteria della scuola, ed inserita nel fascicolo personale dello studente.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy.

In caso di ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE generici, che non riguardano patologie per le quali non sono previsti specifici provvedimenti di natura sanitaria, il certificato medico deve essere presentato dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l'alunno che rientra dal settimo giorno dall'inizio della malattia - nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42).

La giustificazione delle assenze, per qualsiasi tipologia diversa da quella relativa ai motivi di salute deve avvenire al rientro a scuola. In caso di ritardi o impedimenti a produrre adeguata giustificazione o relazione del genitore/tutore (per i casi particolari), questa deve essere consegnata al docente presente alla prima ora di

lezione o, per i casi più specifici, all'Ufficio didattica della segreteria scolastica entro e non oltre 3 giorni dalla fruizione dell'assenza.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Annalisa Lombardi

Documento firmato digitalmente